

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DI ATLETICA LEGGERA

CAPITOLO I

Costituzione-Denominazione-Scopi-Patrimonio

Articolo 1

Costituzione-Sede-Rappresentanza unitaria

È costituita l'Associazione Italiana dei Tecnici di Atletica Leggera (ASSITAL) con sede in Roma. La sede può essere modificata dal Consiglio Direttivo in riferimento ad esigenze organizzative. L'Associazione è regolata, oltre che dalla legge, dal presente Statuto e si intende costituita sulla base degli articoli 18, 36 e seguenti della Costituzione della Repubblica Italiana. L'Associazione rappresenta unitariamente i propri iscritti ed il solo fatto dell'iscrizione determina il conferimento della rappresentanza.

Articolo 2

Scopi

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) mettere in atto procedure finalizzate a divulgare la metodologia e la tecnologia dell'allenamento e favorirne l'insegnamento e la diffusione;
- b) tutelare gli interessi morali, professionali ed economici degli associati e quindi operare affinché siano riconosciuti il prestigio e la dignità del loro lavoro;
- c) rafforzare i vincoli di colleganza e solidarietà degli associati stimolandone la partecipazione attiva alla difesa degli interessi collettivi come interessi di categoria; promuovere ed assumere iniziative per lo studio di tale interesse e delle provvidenze idonee a soddisfarli;
- d) tutelare l'autonomia della professione con l'istituzione di un Albo Professionale per la cui regolamentazione si rimanda al Regolamento Organico;
- e) dare un contributo per la elaborazione e revisione delle normative federali avvalendosi delle conoscenze ed esperienze dei propri iscritti; collaborare attivamente con la Fidal per la formulazione dei piani programmatici e per la composizione dell'organico tecnico federale;
- f) collaborare attivamente con gli Organi preposti all'organizzazione e gestione della fenomenologia sportiva (Coni, Ministero Pubblica Istruzione, Enti di Promozione, Enti Locali, etc.);
- g) curare l'informazione degli associati per problematiche di loro competenza ed interesse, oltretutto sull'operato del Consiglio Direttivo dell'Associazione comple-

tandola, eventualmente, con notizie ed esposizioni di carattere tecnico;
h) assistere i propri iscritti in controversie di carattere normativo riguardante i rapporti con gli Organi nominati ai punti e) ed f) oltretutto rispetto a terzi;
i) contribuire alla valorizzazione dei principi educativi propri dell'attività sportiva e quindi alla tutela dell'integrità fisica e psicologica degli atleti; in particolare rispettando la "centralità" dell'atletica ed il suo ruolo sociale extrasportivo ed impegnandosi a combattere ogni procedura che alteri o tenda ad alterare la correttezza dei risultati. L'Associazione non persegue fini di lucro.

Articolo 3 **Patrimonio**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi ordinari degli associati, da contributi, donazioni ed alargizioni di associati benemeriti o di terzi, da ogni forma di finanziamento per iniziative di collaborazione con istituzioni pubbliche e private, nonché da interventi promo-pubblicitari rivolti al conseguimento degli scopi statutari.

CAPITOLO II **Degli Associati**

Articolo 4 **Ammissione**

Possono essere ammessi come associati, dietro presentazione di domanda scritta, tutti coloro che sono in possesso della qualifica di Tecnico di Atletica Leggera, rilasciata dalla Fidal, che costituisce il riconoscimento di competenza nei limiti e con le funzioni precisate dalle norme generali; possono essere altresì ammessi con gli stessi diritti e doveri dei tecnici coloro che come Esperti abbiano prestato particolare opera tecnica o scientifica nell'Ambito dell'Atletica Leggera, coloro che pur non essendo in possesso di alcuna qualifica rilasciata dalla Fidal, abbiano prestato opera continuativa come tecnici presso società di Atletica Leggera, i Maestri di Sport specializzati in Atletica Leggera.

Spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione accertare i requisiti di ammissibilità dei richiedenti.

Articolo 5 **Contributi ordinari degli associati**

Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua la cui misura è stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno. Il pagamento della quota associativa deve aver luogo entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. In via transitoria, per il 1990, la quota di associazione viene stabilita dall'Assemblea Costitutiva.

Articolo 6

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per dimissioni comunicate all'Associazione a mezzo raccomandata o per espulsione.

Articolo 7

Espulsione

Può essere espulso l'associato che abbia agito contro i fini dell'associazione o contro l'etica e la morale, considerando come tale, in primis, l'inosservanza dell'articolo 2 lettera i) del presente Statuto. L'espulsione è deliberata, sentito il Collegio dei Probiviri, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Contro la decisione del Consiglio l'espulso potrà inoltrare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri le cui decisioni dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Morosità

L'associazione che ritarda nel pagamento della quota associativa oltre la data fissata dal Consiglio Direttivo verrà prima diffidato e, trascorso l'anno a cui si riferisce la quota stessa, verrà considerato decaduto. Egli potrà tuttavia chiedere di essere riammesso in qualsiasi momento, purché effettui il pagamento di tutte le somme dovute.

CAPITOLO III

Organi dell'Associazione

Articolo 9

Elencazione

Sono organi centrali dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo composto da 14 membri e la Giunta Esecutiva composta da 7 membri; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori composto da 3 membri; e) il Collegio dei Probiviri composto da 3 membri; f) i Coordinatori regionali e Provinciali.

Articolo 10

Assemblea degli associati: convocazione

L'Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo.
Gli associati si riuniscono in Assemblea Ordinaria a scadenza biennale, in coinci-

denza con le Assemblee della Fidal, per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e di quello dei Probiviri. L'Assemblea ha inoltre il compito di approvare la relazione tecnico morale e il rendiconto finanziario e discutere gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno. Hanno diritto al voto tutti gli associati.

Articolo 10 Bis

Ciascun associato può votare un massimo di nove nominativi per il Consiglio Direttivo, due per il Collegio Revisione dei Conti e per il Collegio dei Probiviri. Allo scopo di garantire la piena espressione della reale volontà di ciascuno si applica il sistema del voto segreto, salvo diversa decisione dell'Assemblea assunta con una maggioranza superiore ai 4/5.

Articolo 11

Assemblea degli associati: Costituzione e Deliberazione

L'Assemblea degli associati, prima di iniziare i propri lavori, nomina un presidente ed un segretario incaricato di redigere il verbale. Occorrendo nomina anche due o più scrutatori. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed in esso debbono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni. L'Assemblea può deliberare qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Per le modifiche dello Statuto l'Assemblea può deliberare solo a maggioranza dei 2/3 degli associati in prima convocazione ed a maggioranza dei 2/3 dei presenti in seconda convocazione.

Articolo 12

Assemblea degli associati: deleghe

Gli associati possono delegare per iscritto ad altri associati l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Uno stesso associato non può avere più di due deleghe.

Articolo 13

Consiglio Direttivo: costituzione, convocazione, deliberazioni

Il Consiglio Direttivo, nella misura di 14 membri, viene eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice. Esso nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, la Giunta Esecutiva. Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. È convocato dal Presidente che lo presiede, oppure da almeno otto dei suoi componenti. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Nell'eventualità si rendesse necessario provvedere alla sostituzione di alcuni

Consiglieri (fino ad un massimo di quattro) il Consiglio Direttivo chiamerà i primi non eletti nell'ultima Assemblea. Questi ultimi rimarranno in carica fino alla normale scadenza statutaria, si considerano candidati alle cariche elettive nazionali, salvo dichiarazione preventiva di rinuncia, tutti gli associati.

Può essere disposta la convocazione straordinaria dell'Assemblea per deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta di 1/5 degli associati. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere deliberata e firmata dai richiedenti e contenere l'elencazione degli argomenti da porre in discussione; la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria va inoltrata al Consiglio Direttivo per lettera raccomandata e lo stesso deve convocarla con l'ordine del giorno richiesto entro trenta giorni. L'avviso di convocazione viene fatto per iscritto agli associati almeno quindici giorni prima e in esso debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno.

Il membro che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo deve essere dichiarato decaduto dall'incarico con provvedimento del Consiglio Direttivo medesimo. Solo in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 14 **Consiglio Direttivo: attribuzioni**

Il Consiglio e tutti i suoi membri hanno il dovere di rispettare e far rispettare lo Statuto dell'Associazione. Predispose il programma di attività dell'Associazione e il bilancio preventivo, redige le relazioni finanziarie e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Al Consiglio Direttivo è affidata la direzione unitaria dell'Associazione; esso, tra l'altro, dà le direttive per lo svolgimento dell'attività associativa, redige il rendiconto finanziario annuale, provvede al bilancio preventivo ed al conto consuntivo annuale.

Di ogni riunione il Consiglio redige il verbale che deve essere spedito in copia entro trenta giorni all'associato che lo richiede con lettera raccomandata.

Articolo 15 **Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza unitaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione aventi carattere urgente salvo, per questi ultimi, la ratifica del Consiglio ovvero, qualora esista la delega prevista dal successivo articolo 17 e l'atto sia tra quelli compresi nella delega stessa, della Giunta Esecutiva. In caso di assenza o di impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 16 **Giunta esecutiva**

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti

della delega, ad una Giunta Esecutiva composta: a) dal presidente dell'Associazione; b) dal Vice Presidente, Tesoriere e tre Consiglieri; c) dal Segretario. È presieduta dal Presidente che la convoca con almeno 43 ore di preavviso ed anche ad horas in caso di disponibilità di tutti i componenti. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 17 **Collegio dei Revisori**

Il collegio dei revisori è composto da tre membri ed ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica ed patrimoniale dell'Associazione, di redigere le relazioni sui bilanci e sui conti consuntivi annuali, sul rendiconto finanziario biennale. Quest'ultimo, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 10, deve essere depositato, con la relazione del Collegio dei Revisori, nella segreteria dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea medesima. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente ed un Segretario.

Articolo 18 **Collegio dei Proviviri**

Il collegio dei Proviviri si compone di tre membri ed ha le seguenti funzioni:
a) decide le questioni relative alle elezioni alle varie cariche dell'Associazione; b) decide sui reclami contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo circa l'ammissione degli associati; c) delibera sulle questioni che vengono ad esso proposte dal Consiglio Direttivo e su quelle ad esso espressamente demandate dal presente Statuto. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente ed un Segretario.

Articolo 19 **Coordinatori Regionali e Provinciali**

I soci di ogni provincia provvedono all'elezione di un Coordinatore Provinciale. I Coordinatori Provinciali eleggeranno nel proprio ambito il Coordinatore Regionale. Gli uni e gli altri durano in carica due anni, come il Consiglio Direttivo. Nelle province o nelle regioni dove il numero degli iscritti lo richiedesse per una corretta e dinamica amministrazione, potranno essere creati degli Organi Direttivi su delibera del Consiglio Nazionale a seguito di richiesta motivata dei Coordinatori Provinciali o Regionali. Le modalità delle loro elezioni vengono specificate dal regolamento organico dell'Associazione. I Coordinatori Regionali possono essere chiamati e possono richiedere di assistere alle riunioni del Consiglio Nazionale, se ritenuto necessario per particolari ragioni.

Articolo 20

Incompatibilità

Le cariche elettive Nazionali dell'Associazione (Consiglio Direttivo, Collegio Revisori, Collegio Probiviri) sono incompatibili con i seguenti incarichi nell'ambito della Fidal: a) incarichi Tecnici Nazionali; b) dirigenti Coni assegnati alla Fidal; c) responsabile ufficio stampa Fidal; d) organi della Fidal di cui all'articolo 4.1 comma b-c-d-f-g dello Statuto Federale; e) Presidenti dei Comitati Regionali; f) Fiduciari Tecnici Regionali.

Articolo 21

Tutto il patrimonio dell'Associazione, nel caso di suo scioglimento verrà devoluto in beneficenza.

* * *